



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili

protocollo.villacidro@pec.it

protocollo@comune.villacidro.vs.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998 ART. 11 – ANNUALITA' 2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
DR. SPANU ROBERTO – FUNZIONARIO PSICOLOGO INCARICATO P.O.**

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- D.M. N. 290 del 19 luglio 2021, Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 - Prot. 28622 del 14/09/2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11",
- Allegato n. 2 alla Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09.09.2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il pagamento del canone d'affitto dell'anno 2021

RENDE NOTO

- Che è indetto un bando pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti beneficiari dei contributi destinati all'integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, per l'annualità 2021, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento e nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021.

- Che in seguito alla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio (7 ottobre 2021) e pertanto **dall' 8 ottobre 2021 all'8 novembre 2021 sino alle ore 12.00 (TERMINE PERENTORIO)** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere i contributi integrativi del canone di locazione per l'annualità 2021.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione.

Destinatari dei contributi.

a) La residenza anagrafica nel Comune di Villacidro, deve sussistere al momento della presentazione della domanda;

b) Essere residenti anagraficamente nell'abitazione, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, per il quale si chiede il contributo, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, alla data della presentazione della domanda;

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Ciascun comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. I comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Nucleo Familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nello stesso stato di famiglia anagrafico **alla data della presentazione della domanda**: qualora ci fosse un procedimento in corso di cambio di residenza dovrà concludersi perentoriamente entro e non oltre l'8 novembre 2021.

Art. 3 - Requisiti economici per ottenere i benefici.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

□ Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

(L'importo della pensione minima INPS per l'anno 2021 è quello indicato dall'Istituto, con circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, pari ad € 515,58, pertanto si considera € 515,58 x 13 mesi per 2, per € 13.405,08).

□ Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari a € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

(La giunta Regionale con deliberazione n. 7/34 del 26 febbraio 2021, ha aggiornato il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, stabilito in € 14.573,00).

□ Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

(Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021).

Art. 4 – Determinazione della misura del contributo.

I Comuni determinano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € **3.098,74** per la fascia A e € **2.320,00** per la fascia B e la fascia Covid.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Il contributo derivante dall'operazione, di cui sopra, potrà subire, in fase di erogazione, delle decurtazioni sulla base delle somme assegnate dall'Assessorato Regionale.

Art. 5 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

Il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti statali o comunali destinati al ristoro del canone di locazione poiché determina la riduzione dell'erogazione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta (esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza).

Il Fondo in oggetto non è cumulabile con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione, ciò comporta la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, **come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.**

La cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, **“i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.”**

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998”.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Art. 6 – Modalità e termine di scadenza di presentazione della domanda.

Le istanze di partecipazione al presente bando devono essere esclusivamente compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente unitamente al bando e avviso, pubblicati sull'albo pretorio on-line e reperibile sul sito web del comune all'indirizzo: <https://comune.villacidro.vs.it/>.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 7 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico **improrogabilmente entro e non oltre l'8 novembre, alle ore 12.00 (TERMINE PERENTORIO)** nel seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 16.00 alle 18.00

oppure inviate tramite PEC all'indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it oppure alla mail protocollo@comune.villacidro.vs.it, nelle quali indicare l'oggetto esatto.

Per le informazioni o chiarimenti rispetto al presente bando, i cittadini possono contattare il **Responsabile del procedimento - Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania** al N. TEL. **3665714092**.

Art 7- Documentazione da allegare.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso, (nei casi in cui la scadenza dell'imposta sia prevista oltre il 30 settembre 2021, occorre presentare la ricevuta attestante il rinnovo del contratto entro il 10 gennaio 2022) ovvero copia della comunicazione inviata dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla "cedolare secca" (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell'anno precedente;

3. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione dal mese di Gennaio 2021 sino al 30 settembre 2021 mentre le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione della presente istanza saranno consegnate entro il **10 gennaio 2022 – termine perentorio**);

Nelle ricevute, corredate di marca da bollo (una per ogni ricevuta), viene indicato quanto segue:

- a. nominativo del locatore;
- b. nominativo del conduttore;
- c. corrispettivo del canone di locazione;
- d. causale;
- e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;

4. accordo con il proprietario (al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare le ricevute, i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima previo espresso accordo del conduttore e del locatore, così come previsto dalla normativa vigente);

5. Idonea documentazione comprovante una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19, specificare:

6. copia del nuovo modello ISEE emesso nell'anno 2021;

7. in caso di richiedente extracomunitario regolare titolo di soggiorno;

8. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (**tassativamente allegando copia dell'IBAN** rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale);
9. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

Art. 8 - Motivi di esclusione.

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti previsti dal bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione per la quale si chiede il contributo;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione e del documento d'identità;
- E. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- F. con omessa presentazione del certificato storico di residenza in caso di richiedente straniero;
- G. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 9 - Formazione e pubblicazione della graduatoria.

L'Ufficio Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti e la regolarità dei documenti richiesti a corredo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

Provvederà quindi alla formazione della graduatoria provvisoria per le rispettive fasce A, B e Fascia Covid, identificando i beneficiari con numero di protocollo della domanda, **entro il 18 novembre 2021**.

L'elenco degli ammessi verrà pubblicato, riportando il solo numero di protocollo, all'Albo Pretorio dell'Ente con valore di notifica e nessuna comunicazione personale verrà inviata ai cittadini che avranno presentato istanza.

Potranno essere presentati eventuali ricorsi entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, **entro il 29 novembre 2021**.

Il Comune dopo la verifica delle eventuali istanze di revisione predisporrà la graduatoria definitiva dei beneficiari **entro il 1° dicembre 2021**.

La liquidazione dei contributi, in seguito all'acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore al 31 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle è **il 10 gennaio 2022**, verrà effettuata entro il **28 febbraio 2022**.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso." Avverso il provvedimento è esperibile ricorso al TAR della

Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.”

Art. 10 – Comunicazione del richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili ogni successiva ed eventuale variazione della propria residenza all'atto della richiesta inoltrata all'Ufficio Anagrafe.

Art. 11 - Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo. Qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

7 ottobre 2021

**Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu**

"Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93"